Per Affidamento in appalto del servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti CER	
08.03.08, 15.01.10, 15.01.11, 16.01.03, 20.01.11, 20.01.32, 20.01.37 e 20.03.07	
provenienti da raccolta differenziata presso impianti autorizzati.	
Numero Gara:	
C.I.G.:	
L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di presso la	
sede del Comune di in , Via , con la	
presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso	
TRA	
Il Comune di, con sede legale in via, in	
persona del Dirigente Responsabile, nominato giusto	
provvedimento sindacaledel	
E	
La ditta, con sede legale in,	
Codice Fiscale e Partita Iva rappresentata dal Sig.	
, nato a il	
Codice Fiscale e domiciliato presso la sede della Società,	
nella sua qualità di e pertanto munito degli idonei	
poteri a quanto infra, in nome e per conto della società stessa.	
Premettono:	
che il Comune di con determina a contrarre n del	
, ha indetto una gara d'appalto, con procedura aperta e con il criterio di	
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. C, D.Lgs.	
n.50/2016, per l'affidamento del servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti CER	
1	

08.03.08, 15.01.10, 15.01.11, 16.01.03, 20.01.11, 20.01.32, 20.01.37 e 20.03.07	
provenienti da raccolta differenziata per la durata di 12 mesi, con la possibilità di	
proroga per un periodo di dodici mesi;	
Che, con determinazione dirigenziale n del il Comune di	
ha aggiudicato definitivamente per i CER	
l'appalto alla ditta	
che con la medesima determinazione il comune di ha nominato	
RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per la fase di esecuzione il dipendente	
e DE (Direttore dell'Esecuzione) il dipendente	
Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente	
contratto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE	
I Comune di come sopra rappresentato, in forza della	
determinazione dirigenziale della Direzione n del affida	
alla Ditta che, come sopra costituita, accetta l'espletamento del	
servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti CER 08.03.08, 15.01.10, 15.01.11,	
16.01.03, 20.01.11, 20.01.32, 20.01.37 e 20.03.07 provenienti da raccolta	
differenziata.	
ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI	
L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme	
vigenti in materia, comprese quelle di natura imperativa, che potessero essere	
emanate in corso del contratto.	
Per quanto attiene alle prestazioni oggetto di appalto verrà applicata la disciplina	
normativa, regolamentare e tecnica vigente, con particolare riferimento al D.Lgs.	
50/2016 in materia di contratti pubblici.	
2	

L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena del Capitolato	
Prestazionale di cui alla gara n CIG, allegato al	
presente atto perché ne formi parte integrante e sostanziale.	
ARTICOLO 3 - PREZZI UNITARI E DECORRENZA DEL SERVIZIO	
La ditta si impegna ad eseguire Il servizio nel pieno rispetto	
delle modalità indicate nel Capitolato Speciale di appalto allegato.	
Il prezzo unitario per il servizio di recupero e/o smaltimento è cosi composto:	
1) CER 08.03.18 è fissato in Euro/tonnellata.	
2) CER 15.01.10 è fissato in Euro/tonnellata.	
3) CER 15.01.11 è fissato in Euro/tonnellata.	
4) CER 16.01.03 è fissato in Euro/tonnellata.	
5) CER 20.01.11 è fissato in Euro/tonnellata.	
6) CER 20.01.32 è fissato in Euro/tonnellata.	
7) CER 20.01.37 è fissato in Euro/tonnellata.	
8) CER 20.03.07 è fissato in Euro/tonnellata.	
Il corrispettivo stimato su base annua è pari ad Euro oltre oneri	
VA;	
Il corrispettivo annuo effettivo sarà determinato sulla base dei quantitativi	
di rifiuti differenziati conferiti con l'applicazione dei prezzi unitario sopra definiti.	
ARTICOLO 4 - DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO	
I servizio di cui al presente contratto decorre dal	
Tale data risulta dal relativo verbale di consegna redatto dal Direttore	
dell'Esecuzione del Contratto (DE) e forma parte integrante del contratto tra le	
parti.	
Il contratto avrà efficacia per la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di	
3	

effettivo Inizio del servizio.	
Qualora alla scadenza dell'appalto il Comune di non avesse ancora	
provveduto ad individuare il successivo contraente, la ditta aggiudicataria è tenuta	
a garantire, su richiesta scritta del Comune, una proroga del servizio per il tempo	
necessario fino alla data di subentro da parte della nuova aggiudicataria e	
comunque per un periodo massimo di dodici mesi, alle medesime condizioni	
previste nel contratto.	
Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che con il predetto corrispettivo	
contrattuale si intendono remunerati tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione	
del servizio oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse	
necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque,	
opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.	
Qualora in vigenza del presente contratto siano stipulate convenzioni CONSIP, di cui	
all'oggetto del presente affidamento, le cui condizioni economiche siano	
migliorative rispetto al presente contratto, il committente richiederà all'appaltatore	
di adeguarsi.	
Nel caso in cui quest'ultimo non acconsenta a modificare le condizioni	
economiche, il contratto si intenderà risolto di diritto.	
ARTICOLO 5 - PAGAMENTI	
Le fatture, emesse mensilmente da dovranno pervenire in	
originale, alla Direzione Amministrativa del Comune di	
Dette fatture saranno pagate di norma a 30 giorni data fattura fine mese.	
pagamenti di cui sopra saranno effettuati su indicazione del RUP, previa verifica	
della regolare esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto e della	
sussistenza della regolarità contributiva (DURC).	
4	

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il	
C.I.G. attribuito al presente contratto è:	
Ai sensi e per gli effeti dell'art.17 ter del DPR 633/1972 le prestazioni sono soggette	
alle normativa sulla split payment.	
pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario cario	
presso Codice IBAN dedicato anche in	
via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 del D. Lgs., n.	
163/2006 e s.m.i.	
La persona delegata a operare sul suddetto conto bancario è:	
nato a il Codice Fiscale	
La ditta s'impegna a comunicare, ai sensi del comma	
7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune di	
eventuali modifiche degli estremi indicati.	
La ditta, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella	
Legge n. 136/2010 e s.m.i.	
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari	
relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati	
anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della	
Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo	
strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti d'incasso o di	
pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.	
Prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro il comune di	
procederà, ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/1973 alla	
Verifica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla	
notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la	
5	

circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di	
riscossione delle somme iscritte a ruolo.	
ARTICOLO 6 - GARANZIA DEFINITIVA.	
A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del	
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni	
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore	
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del	
maggior danno verso l'Appaltatore, quest'ultimo ha depositato idonea garanzia	
dell'importo di € (in lettere), resa	
ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 in favore del comune di	
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (360+360 giorni) e	
dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria	
(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte	
del Comune di beneficiario, con la quale verrà attestata l'assenza	
oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in	
dipendenza dell'esecuzione del contratto.	
I Comune di ha diritto di valersi della cauzione per provvedere	
al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti	
dalla	
nosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei	
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei	
avoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.	
Il Comune di può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della	
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.	
L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia entro il termine di 10 giorni lavorativi	
6	

dal ricevimento della richiesta.	
n caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo	
da corrispondere all'esecutore.	
ARTICOLO 7 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI	
La ditta assume la responsabilità di danni a persone e	
cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà,	
sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle	
attività connesse al presente contratto, sollevando il Comune di da	
ogni responsabilità al riguardo.	
ARTICOLO 8 – PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
Le penalità sono stabilite nel del Capitolato Prestazionale.	
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle	
penali stabilite dovranno essere contestati per iscritto dal Comune di	
n caso di contestazione dell'inadempimento, l'appaltatore dovrà comunicare, in	
ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente	
documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione	
della contestazione stessa.	
Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur	
essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giustificare	
'inadempienza, potranno essere applicate alla ditta	
e penali stabilite nel capitolato prestazionale, a decorrere dall'inizio	
dell'inadempimento.	
I Comune di potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione	
delle penali, con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i	
corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia, senza bisogno di	
7	

diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.	
I Comune di potrà applicare all'appaltatore penali sino a	
concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del	
contratto.	
La ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle	
penali non preclude il diritto del Comune di a richiedere il	
risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la ditta	
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e	
che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
n caso di inadempimento della ditta appaltatrice anche a uno solo degli obblighi	
assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine,	
non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di	
raccomandata a.r. per porre fine all'inadempimento, Il Comune di	
ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e	
di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o	
di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento del	
danno.	
I Comune di senza bisogno di assegnare previamente alcun termine	
per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché	
ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta	
appaltatrice con raccomandata a.r., il presente contratto nei seguenti casi:	
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei	
requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché	
8	

per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;	
b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave	
nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o	
ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in	
materia di contributi previdenziali ed assistenziali;	
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle	
prestazioni.	
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino	
positivi;	
e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di	
10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;	
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto di fornitura;	
h) violazione delle leggi relative al subappalto e la divieto di cessione del contratto;	
) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita del 10% del valore	
contrattuale;	
) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite	
avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri	
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del	
comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Il contratto verrà altresì	
risolto di diritto:	
a) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura	
nei confronti della ditta	
b) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni	
llecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di	
 protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o	
9	

dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un	
proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di	
ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione	
dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.	
n tutti i casi di risoluzione del contratto il Comune di avrà diritto di	
escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o	
per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto.	
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune di	
al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.	
Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente	
mporto, che sarà comunicata alla ditta con lettera	
raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune di	
al risarcimento dell'ulteriore danno.	
ARTICOLO 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
È fatto assoluto divieto alla ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il	
presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima.	
In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune di	
, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di	
dichiarare risolto di diritto il presente contratto.	
ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione,	
esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico	
con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro	
esclusivo di().	
ARTICOLO 12 - SPESE DI CONTRATTO	
10	

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (bolli,	
spese di registrazione, ecc.) sono a carico della ditta che,	
come sopra costituita, vi si obbliga.	
ARTICOLO 13 - COPIE ORIGINALI E REGISTRAZIONE	
La presente scrittura privata viene redatta in duplice originale da rimanere uno in	
possesso del Comune di ed uno in possesso della ditta	
Le spese di registrazione del presente contratto saranno sostenute dalla ditta	
ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI PRIVACY	
Le parti con la sottoscrizione del presente contratto danno atto di essersi	
reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003,	
manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art.	
23 del D. Lgs. 196/2003.	
Le parti danno atto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con	
'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità	
strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto	
contrattuale.	
IL Comune di	
L'Appaltatore	
11	